

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

MUTUATARI

Contro

BANCA

ATTORI

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensionali e come da verbale d'udienza dell'8 ottobre 2018.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2015, MUTUATARI convenivano in giudizio la BANCA e, deducendo la violazione della normativa antiusura per aver applicato al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. rep omissis raccolta n omissis, stipulato in Notar omissis con l'allora Banca di Roma in data 29 gennaio 2007 per l'importo di € 80.000,00, da restituire in 300 rate mensili di eguale importo a decorrere dal 28 febbraio 2007 e sino alla sua estinzione tassi usurari, chiedeva accertarsi la nullità della clausola determinativa di detti interessi e la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c..

In dipendenza di ciò chiedeva, inoltre: a) la restituzione di tutte le somme versate illegittimamente con eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. e di restituzione di indebito ex art 2033 c.c.; b) il pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; c) la condanna dell'Istituto di credito alla lite temeraria per non aver risolto in mediazione la controversia.

Nel costituirsi in giudizio la Banca contestava le deduzioni attoree deducendo di aver applicato al contratto clausole conformi alla legge e tassi corrispettivi e di mora sottosoglia, chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza del 1.12.2015 l'attore dava prova di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatorio per legge, producendo copia del verbale di mancato accordo, e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c, di cui entrambe le parti si avvalevano, la causa, rigettata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.3.2016 la richiesta di ammissione di CTU contabile promossa dalla difesa degli attori, veniva rinviata all'udienza del 28 febbraio 2017 per la precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii d'ufficio, perveniva a questo giudice che la decideva a seguito di trattazione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza dell'8.10. 2018.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 08 ottobre 2018

In primo luogo si premette che, aderendo all'orientamento della Suprema Corte che consente al giudice di non esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, considerando le questioni non trattate non come omesse (sotto il profilo dell'*error in procedendo*) ma semplicemente assorbite, ovvero superate con quanto ritenuto provato dal giudicante, si procede all'esame del contratto siglato tra le parti al fine di individuare, con effetti rilevanti sulla decisione concretamente adottata, l'applicazione o meno di tassi usurari al predetto.

Le domande proposte da MUTUATARI e volte all'accertamento della pattuizione e dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo a suo tempo stipulato e in atti (cfr doc 3 fascicolo attoreo) sono infondate per le ragioni in appresso.

In primo luogo giova precisare, quanto all'inquadramento giuridico del contratto in esame, che ci troviamo di fronte ad un contratto di mutuo fondiario con accesa ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del capitale mutuato, previsto secondo un piano di ammortamento alla francese predeterminato con rate posticipate mensili.

Per la determinazione del tasso soglia per la tipologia di finanziamento in esame (mutuo fondiario con garanzia ipotecaria a tasso variabile) e con riferimento al suo arco temporale (trimestre gennaio – marzo 2007), si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 L. 108/96, in vigore all'epoca della stipula del contratto di credito fondiario (anno 2007), secondo cui “ *Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d' Italia e UIC, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari e dalla Banca di Italia ai sensi e gli effetti di cui agli art. 106 e 107 D. Legislativo 1/09/1993 n.° 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al Trimestre di riferimento, sono pubblicate senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. (1 comma) Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 cp, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. (4° comma).*

Dal dato testuale della norma e dalla griglia dei tassi effettivi globali medi in vigore nel primo trimestre del 2007 il tasso medio per i mutui in esame era determinato nella misura di 5,99 % e, tenuto conto delle disposizioni di cui al 4 comma art. 2 L. 108/96, il tasso soglia pari alla misura di 8,99%.

Da tali dati contabili, riportati dall'attore nel suo scritto difensionale, si evince che il tasso di interesse convenzionale indicato nel contratto stipulato tra le parti in data 29/1/2007 nella misura del 5,570% con rate predeterminate in misura fissa sia per la quota capitale che per la quota interessi, non supera il limite previsto dalle disposizioni della Banca di Italia (5,99%).

Riguardo la misura degli interessi moratori, parte attrice la ha indicata (cfr. pag 8 atto di citazione) in 7,57% per effetto della previsione contrattuale di un interesse di mora pari a 2 punti di percentuale superiore al tasso corrispettivo pari ad 5,57%. ovvero, anche essa, inferiore al tasso soglia del periodo (8,99%)

Nella ricostruzione di parte attrice, quindi, la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebitato per asserito superamento del tasso soglia usura, si fonda sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori.

Parte attrice, onerata sul punto, non ha dato prova nel processo di aver corrisposto interessi usurari, limitandosi ad avvalorare il suo convincimento sulla sola base di un elaborato di parte

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 08 ottobre 2018

realizzato con una metodologia errata, la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato ad un contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, involgendo soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5598 e n. 23192 del 2017.

La Suprema Corte, infatti, con le pronunce richiamate non ha avallato né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con il TSU basato sulle rilevazioni trimestrali dei decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi, chiarendo semplicemente che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché il Giudice dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.

In tal senso anche una recente sentenza di merito del Tribunale di Milano (n.° 6369 del 6.06.2018) secondo cui “la sentenza della Cassazione del 2013 non avrebbe mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l’usura, ma si è limitata a sancire l’astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del cliente”. Anche il Tribunale di Taranto (n.° 302/2018) - in linea con la Suprema Corte, che da tempo ha chiarito la diversa funzione assoluta dagli interessi corrispettivi “*costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta “e moratori “rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria”* (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), in quanto tali dotati di una autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la cui incidenza varia con il protrarsi e la gravità della inadempienza”- , sul punto ha osservato “*il cumulo per la verifica del superamento del tasso soglia sarebbe un ossimoro sia sul piano logico che giuridico ..ad essere altrimenti, infatti è presumibile che per tutti i mutui o finanziamenti che si danno sul mercato del credito sarebbe superato il tasso soglia, proprio perché si sommerebbero due addendi disomogenei, ...dire che siffatta eventualità arrecherebbe un vulnus alla certezza dei traffici commerciali sarebbe un eufemismo.*”).

Né dal dettato letterale dell’art. 1 comma 1, d. l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui “*ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*”, può discendere, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Parimenti, neppure i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura, tengono in considerazione gli interessi moratori.

La Banca d’Italia ha da tempo chiarito che gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa antiusura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cade solo a seguito di un eventuale inadempimento

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 08 ottobre 2018

da parte del cliente e che, in presenza di interessi moratori, il criterio preso a base dei TEG medi pubblicati dovrà maggiorarsi di 2,1 punti percentuali per valutare la soglia antiusura.

Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura, il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari.

Questo Giudice, nel caso di specie, tenuto conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda solo sul mero presupposto della illegittima sommatoria dei tassi di interesse, ma procede ad un'autonoma verifica sia in ordine all'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi corrispettivi che all'eventuale superamento del medesimo TSU da parte degli interessi di mora.

A tal fine, attesa l'impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei – da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati –, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontando tale tasso con il TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari e poi aumentato della metà (tale calcolo è valevole per il periodo di stipula del contratto in esame (29.1.2007) (da maggio 2011, detto calcolo si opera maggiorando il TEGM di 2,1 punti percentuali e poi aumentandolo del 25%, con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali).

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dall'esame delle clausole del contratto di mutuo ipotecario in atti (doc. 3, fasc. parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nella misura del 5,570 % annuale è in misura inferiore al tasso soglia all'epoca vigente del 5,99 %.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, invece, si rileva come lo stesso sia stato pattuito (cfr. art. 3 Interessi corrispettivi e di mora. Anatocismo del contratto di mutuo allegato n. 3 fascicolo attoreo) in misura pari al tasso di interesse definito al punto 2 del presente articolo maggiorato di un ulteriore spread nella misura fissata di 1,15 punti percentuali annui e, pertanto, pari all' 8,36%, tasso che risulta di inferiore al TSU del 8,99 % calcolato secondo i parametri all'epoca vigenti.

La domanda volta a conseguire la gratuità, ex art. 1815 2 ° comma c.c. del mutuo de quo per l'asserita applicazione di tassi usurari, dall'esame dei documenti di causa, quindi, non può essere accolta, i costi indicati nel contratto in atti, risultando conformi alle soglie previste per l'anno 2007 (primo trimestre) nell'ipotesi di mutuo fondiario.

I calcoli svolti nella perizia tecnica depositata dagli attori, quindi, oltre che, - come già evidenziato dal precedente Giudice nell'ordinanza del 30.3.2016, “*basate sull'erroneo assunto che il contratto di mutuo sia stato stipulato nel 2006 e non nel 2007 come risulta dalla produzione documentali degli stessi (doc 3)*” - non possono essere presi in considerazione anche perché viziati nella metodologia dal riferimento ad una base di calcolo non conforme.

Conseguentemente, non potendosi tenere conto dei calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte l'allegazione difensiva risulta irrilevante ai fini della presente decisione e correttamente, tenuto conto che gli attori non sono riusciti a superare l'onere della prova circa l'applicazione concreta di interessi usurari al mutuo di specie, non è stata ammessa.

Da ultimo occorre precisare che la Cassazione nella pronuncia n.° 21470/2017 ha statuito che “la sanzione dell'art. 1815 cc, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che prevedono

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, del 08 ottobre 2018

applicazione di interessi che usurari non sono) e giammai l'intera previsione contrattuale di tutti gli interessi applicabili al mutuo.

Nel caso di specie, però, entrambi gli interessi previsti, corrispettivi e moratori, isolatamente presi, risultano entro il limite del tasso soglia.

Da ultimo, per completezza di indagine, questo giudice precisa che la asserita presunta illegittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese, applicato anche al mutuo in esame, a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe o alla natura pretesa di interesse c.d. composto dello stesso, non è condivisibile, posto che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, attraverso un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Anche tale doglianza va pertanto rigettata.

Tenuto conto delle motivazioni espresse, vanno rigettate le ulteriori domande di restituzione e di liquidazione danni perché oltre ad essere non provate, sono allo stato degli atti infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014;

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARI nei confronti di BANCA in relazione al contratto di mutuo del 29.1.2007;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca convenuta, che liquida in € 3.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP.

Roma 8/10/2018

**Il G.O.T.
dott.ssa Paola Giardina**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*